

STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

- 1.1. È costituita la Società per Azioni denominata «**Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. – BolognaFiere**» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «**BolognaFiere S.p.a.**».

ARTICOLO 2 SEDE

- 2.1. La Società ha sede legale in Bologna.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.

ARTICOLO 3 OGGETTO

- 3.1. La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:
- (i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi;
 - (ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
 - (iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
 - (iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
 - (v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali:
 - attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accogliimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori;
 - attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredi, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;
 - operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e

- materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;
 - attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand;
 - attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;
 - attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni;
 - attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.
- 3.2.** La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni.
- 3.3.** La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.
- 3.4.** Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 3.5.** La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;
 - rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi.
- 3.6.** Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo:
- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;
 - lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge;
 - lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 3.7.** Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.

ARTICOLO 4

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE

- 4.1.** La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari.
- 4.2.** La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria

con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 5 **DOMICILIO SOCI**

- 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.
- 5.2. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata

ARTICOLO 6 **DURATA**

- 6.1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CAPO II **PATRIMONIO**

ARTICOLO 7 **CAPITALE SOCIALE**

- 7.1. **Il capitale sociale è determinato in Euro 194.811.457,00 (centonovantaquattromilioniottocentoundicimilaquattrocentocinquantesette virgola zero zero) rappresentato da numero 194.811.457 (centonovantaquattromilioniottocentoundicimilaquattrocentocinquantesette) azioni, prive di valore nominale, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.**
- 7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può tuttavia essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c.
- 7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.
- 7.4. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349, c.c.
- 7.5. È consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonché, in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci.
- 7.6. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

- 7.9.** I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.10.** A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.

ARTICOLO 8 **AZIONI E TRASFERIBILITA'**

- 8.1.** Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili e conferiscono ai titolari eguali diritti. Ogni azione dà diritto a un voto.
- 8.2.** In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.
- 8.3.** La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto.
- 8.4.** Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.
- 8.5.** Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").
- 8.6.** L'alienazione delle partecipazioni di cui siano titolari titolari pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- 8.7.** Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili possono essere sottoscritti accordi aventi natura parasociale.

ARTICOLO 9 **IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

- 9.1** La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, TUF.
- 9.2** La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ossia la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-*ter* del TUF) oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra Società e soci richiedenti.

ARTICOLO 10 **RECESSO**

- 10.1** Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.

- 10.2** Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 11 **OBBLIGAZIONI**

- 11.1** La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.

CAPO III **COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA**

ARTICOLO 12 **COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

- 12.1** A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.
- 12.2** Ai fini del presente articolo:
- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
 - (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
 - (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.
- 12.3** Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
- 12.4** La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 12.5** I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377, c.c.
- 12.6** Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono

computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 13 **OPA ENDOSOCIETARIA**

- 13.1** A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Disciplina Richiamata").
- 13.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349, c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 13.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 3 lettera (a), 3 lettera (b) del TUF – salvo quanto previsto dal successivo art. 13.4 – ovvero nel caso di superamento nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 13.4** L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF).
- 13.5** L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 13.6** La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

CAPO IV **ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

- 14.1.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
- 14.2.** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
- 14.3.** L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 14.4.** L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.
- 14.5.** L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o almeno su uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore o La Repubblica o il Corriere della Sera o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito *internet* della Società.
- 14.6** L'avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.
- 14.7** Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
- 14.8** I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 15

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

- 15.1.** Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.
- 15.2.** I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge.
- 15.3.** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ARTICOLO 16

INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

- 16.1.** L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche tramite partecipazione in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distri-

buendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

16.2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 17.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.
- 17.2.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito.
- 17.3** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.
- 17.4.** Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c..

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 18.1.** Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile.
- 18.2.** L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
 - c) determina i compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche;
 - d) nomina l'organo di controllo e determina i relativi compensi;
 - e) nomina la società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.;
 - f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci.
- 18.3** L'assemblea ordinaria autorizza, inoltre, con una maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:
- a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;
 - b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;
 - c) la cessione (anche tramite conferimento) o l'affitto di rami d'azienda inerenti le attività fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad euro 5.000.000, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000 che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi;
 - d) il trasferimento a qualunque titolo, in tutto o in parte, della proprietà del complesso immobiliare avente destinazione fieristica costituente il quartiere fieristico di Bologna (si precisa che non occorre alcuna preventiva autorizzazione assembleare in

relazione al trasferimento e/o alla costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sul suddetto complesso immobiliare).

18.4 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.5.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano.

18.5 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 18.5.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

19.1. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo comma.

19.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a:

- (a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società;
- (b) la modifica del presente articolo e del successivo articolo 24.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

20.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e rappresenta la Società. Sino alla nomina del Presidente le riunioni sono presiedute dall'amministratore designato di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza semplice.

ARTICOLO 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE

- 21.1.** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) a undici (11) membri.
- 21.2.** I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base degli eventuali criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 21.3.** Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 21.4.** Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci che da soli o insieme ad altri azionisti siano titolari di azioni della Società, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante di essere titolare di azioni per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 21.5.** Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista.
- 21.6.** Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 21.7.** Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati da parte dell'azionista che presenta la lista, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:
- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
 - d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
 - f) nel caso in cui sia previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il

candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società.

- 21.8.** Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.
- 21.9.** I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Resta fermo che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato presentato al primo posto della lista ("Lista di Minoranza") che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("Lista di Maggioranza"). Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto: (i) non risulterà eletto il candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso nell'unica graduatoria decrescente di cui alla precedente lettera (c); (ii) risulterà eletto il candidato presentato al primo posto nella Lista di Minoranza.
- 21.10.** Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della Lista di Maggioranza il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 21.11.** Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di [un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima,] dei componenti del Consiglio. Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia rispettato il riparto della quota di genere previsto dal presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 21.12.** Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
- 21.13.** Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge,

ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

- 21.14.** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 21.15.** In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione.
- 21.16.** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.
- 21.17.** Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.

ARTICOLO 22 **VICEPRESIDENTE**

- 22.1.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

ARTICOLO 23 **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 23.1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente, in caso di sua impossibilità del Vicepresidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale.
- La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 24 ore prima.
- 23.2.** La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.
- 23.3.** Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni.
- 23.4.** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario.
- 23.5.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 24 **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 24.1.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 20.1.
- 24.2.** Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti:
- (a) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o atti-

vità ad esse connesse o complementari.

- 24.3** Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti le proposte da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci concernenti la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000 che si svolgono nelle sedi di proprietà ad altre sedi.
- 24.4.** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
- 24.5.** Il Consiglio di Amministrazione, oltre a deliberare sulle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art. 2381 comma quarto c.c., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente statuto, non potrà delegare ad alcun amministratore il potere di compiere i seguenti atti:
- (i) approvazione e modifica del budget annuale e del piano industriale;
 - (ii) qualsivoglia spesa – anche legata a contratti ed operazioni di qualsivoglia natura – di importo superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
 - (iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fidejussioni di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - (iv) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;
 - (v) costituzione di società, acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie;
 - (vi) cessione dei marchi;
 - (vii) affitto e/o cessione di rami aziendali.
- 24.6** Gli eventuali delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 25

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 25.1.** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare.
- Esso potrà, tra l'altro:
- a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie;
 - b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - c) provvedere all'attribuzione della rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato;
 - d) assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c.;
 - e) adeguare lo statuto a disposizioni normative.
- 25.2.** Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 24 e la remunerazione, nei limiti delle decisioni di cui all'art. 18, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, direttori, institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 26

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

- 26.1.** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con fir-

ma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori.

- 26.2.** Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per cui la prova di fronte ai terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso.
- 26.3.** La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuiti.

ARTICOLO 27 **COLLEGIO SINDACALE**

- 27.1.** Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero Economia e Finanze.
- 27.2.** I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.
- 27.3.** Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.
- 27.4.** L'Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio ed i membri supplenti, determinandone gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art. 2399 c.c.
- 27.5.** Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai Soci.
- 27.6.** In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista.
- 27.7.** Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
- 27.8.** Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 27.9.** Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi:
- (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della lista stessa;

- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- 27.10.** La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
- 27.11.** Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi, di cui il primo indicato in ordine progressivo avrà la carica di Presidente, ed un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni di lista.
- 27.12.** Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 27.13.** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.
- 27.14.** Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un [terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima] dei componenti del Collegio. Qualora con le modalità sopra indicate all'art. 27.11, non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi di cui al presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 28

REVISIONE LEGALE

- 28.1.** La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. La società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto.

- 28.2.** L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.
- 28.3.** L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

CAPO V BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 29 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 29.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 29.2.** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge:

ARTICOLO 30 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- 30.1.** Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue
- (i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge,
 - (ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.

CAPO VI SCIoglimento

ARTICOLO 31 SCIoglimento DELLA SOCIETA'

- 31.1.** In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero di liquidatori
 - in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
 - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti c.c.

CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 32 FORO COMPETENTE

- 32.1.** Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 33 RINVIO

- 33.1.** Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

F.TO: GIANPIERO CALZOLARI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di BOLOGNA autorizzata con provvedimento prot. n. 39353 del 14/09/2000 del ministero delle finanze - dip. delle Entrate - ufficio delle Entrate di BOLOGNA.

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, DEL D. LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
BOLOGNA, 20 DICEMBRE 2023**